

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

80.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Bargone Antonio, <i>Presidente</i>	3, 5
Bargone Antonio, <i>Presidente</i>	3	Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	3
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Eracchia Bruno	5
Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3962);	3	Mastrantuono Raffaele, <i>Relatore</i>	4
		Nicotra Benedetto Vincenzo	5
		Votazione nominale:	
		Bargone Antonio, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Trantino, Andò, Leccisi, Drago e Casini Carlo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Valensise, Cavicchioli, Rabino, Rivera e Augello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1989.

Ricordo che nella seduta di giovedì 8 febbraio 1990 l'esame del disegno di legge era stato rinviato per consentire al Governo di approfondire talune questioni emerse nel corso della discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il sottosegretario Coco.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il provvedimento in esame si propone lo scopo di ridurre a dieci anni il termine di conservazione presso gli archivi notarili (previsto nella misura di cento anni dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409), dell'originale o della copia della scrittura privata trasmessa dal pubblico registro automobilistico all'archivio notarile ai sensi del penultimo comma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

L'articolo unico del disegno di legge in esame (che è già stato approvato, nel testo del Governo, dalla Commissione giustizia del Senato nella seduta del 9 maggio 1989) dispone, in particolare, che, decorsi i dieci anni dall'avvenuta trasmissione, l'originale o la copia vengano eliminati « con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».

Nel corso della seduta che questa Commissione ha dedicato all'esame del provvedimento l'8 febbraio scorso, sono state manifestate alcune perplessità di natura tecnica in ordine alla formulazione dell'articolo unico, con particolare riferimento al rinvio alla procedura di eliminazione degli atti prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica. È stato rilevato che quest'ultimo provvedimento prevede soltanto una cosiddetta procedura di scarto degli atti, la quale, peraltro, è attivabile non automaticamente, ma solo in seguito all'espressione del parere favo-

revoles da parte di un'apposita commissione, facultata a disporre o a negare o scarto stesso.

Si è quindi manifestata l'opportunità di suggerire una riformulazione dell'articolo unico, disponendo l'eliminazione dell'atto dopo un decennio e rinviando la disciplina della procedura di scarto ad un successivo decreto del ministro dell'interno. Come già molto opportunamente rilevato dal sottosegretario Castiglione, intervenuto l'8 febbraio scorso presso questa Commissione, lo scopo del provvedimento è solo quello di ridurre da cento a dieci anni il termine per l'eliminazione degli atti, « senza nulla innovare per quanto riguarda la procedura di eliminazione ». Cosicché, trascorsi dieci anni dalla trasmissione all'archivio notarile, il secondo esemplare della scrittura privata viene eliminato a seguito dell'espressione del parere favorevole da parte dell'apposita commissione di sorveglianza, con provvedimento del ministro dell'interno.

L'innovazione consiste nel fatto che, mentre fino ad oggi l'eliminazione è stata consentita solo dopo il decorso di un centennio dall'avvenuto deposito della scrittura presso l'archivio notarile, in futuro ciò sarà possibile dopo solo un decennio.

Sono state manifestate, inoltre, ulteriori perplessità collegate alla considerazione che mentre lo spirito del disegno di legge è di eliminare gli atti in maniera automatica, una volta decorso il decennio, l'articolo unico farebbe invece riferimento al procedimento previsto dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 1963, che configura la facoltatività della procedura di scarto.

Su tale aspetto il Governo è dell'avviso che non vi sia alcuna contraddizione nell'ambito della formulazione in esame, dal momento che essa risulta chiaramente suddivisa in due parti. La prima sancisce inequivocabilmente lo scarto dell'atto al trascorrere del decennio, mentre la seconda affida la constatazione dell'avvenuto decorso di tale termine all'organo all'uopo già preposto dalla legge, ossia alla commissione di sorveglianza che opera nel

rispetto delle procedure espressamente previste e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.

Il Governo, infatti, non ritiene che la previsione dell'eliminazione automatica dell'atto dopo il decorso decennio offra idonee garanzie per la documentazione dei rapporti giuridici, in quanto è sembrato indispensabile far ricorso ad un organo qualificato che constatasse l'avvenuto decorso del termine decennale e disponesse, di conseguenza, lo scarto, facendo espresso riferimento al procedimento già previsto dalla legge.

Va peraltro rilevato che la commissione di sorveglianza non ha facoltà di disporre lo scarto, ma, constatato lo spirare del termine di legge e la mancanza di particolari motivi contrari, si limita a proporre lo scarto stesso, che sarà successivamente deliberato dal ministro dell'interno.

Per le ragioni richiamate raccomando alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore.
Nel prendere atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, ricordo che la perplessità emersa nel corso della seduta dell'8 febbraio scorso riguardava essenzialmente il fatto che l'interpretazione (anche letterale) del testo induceva a ritenere che si volesse introdurre una procedura di eliminazione automatica in riferimento alle copie che vengono trasmesse all'archivio notarile, ferma restando la conservazione degli originali presso il competente ufficio del pubblico registro automobilistico. Si tratta, tra l'altro, di un'interpretazione a mio avviso preferibile. In ogni caso, non ho particolari motivi di doglianza rispetto all'interpretazione del Governo, che intende sostanzialmente conservare la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, riducendo il termine da cento a dieci anni. Sarebbe stato più corretto ed agevole, tuttavia, eliminare macchinose e complesse procedure, sempre presenti nel nostro ordinamento giuridico, basate su pareri (previsti anche nel caso di specie) che, in verità, appaiono poco rilevanti ai fini della certezza degli atti.

In ogni caso, di fronte alla precisazione del Governo, non ho alcuna difficoltà a prendere atto che l'espressione « sono eliminati » deve intendersi riferita alla facoltà prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura e al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

1. L'originale o le copie degli atti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 952, trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile, sono eliminati con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, decorsi dieci anni dalla trasmissione.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sul disegno di legge in esame.

BRUNO FRACCHIA. Anche il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge n. 3962.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 3962 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3962):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Augello, Bargone, Biondi, Cavicchioli, Ciconte, Ferrari, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Guidetti Serra, Maceratini, Mastrantuono, Nicotra, Orlandi, Orsenigo, Pazzaglia, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Quarta, Rabino, Recchia, Rivera, Rognoni, Sinatra, Valensise, Violante.

La seduta termina alle 10,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 1° marzo 1990*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO